

Studio Professionale

Dott. Giuseppe Barletta

Corso Vittorio Emanuele n. 231 93012 Gela (CL)

Tel. 0933.923244 – 366.1710075 - Fax 0933.462105

e.mail: studiobarlettag@tiscali.it

Manovra 2017: F24 telematico anche con una sola compensazione

Nuova complicazione per le piccole imprese e per gli intermediari, con l'introduzione dell'obbligo di utilizzo dei canali Entratel e Fisconline per le compensazioni dei crediti in F24

L'art. 3 del D.I. 50/2017 ha modificato profondamente la disciplina delle compensazioni, viene infatti stabilito **l'obbligo di effettuare la compensazione in F24, solo tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate per tutti i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all'IRAP e ai crediti d'imposta** da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.

Dal 24 aprile, per i titolari di partita Iva vengono quindi introdotte **ulteriori restrizioni sulle modalità di presentazione del mod. F24 con compensazione.**

In particolare viene previsto **l'obbligo generalizzato di utilizzare i canali telematici** messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate **per qualsiasi somma oggetto di compensazione**, sia che si tratti di Iva, sia che si tratti di imposte sui redditi, Irap, ritenute, addizionali, imposte sostitutive e crediti d'imposta.

La modifica obbliga da subito i contribuenti a dotarsi di un'utenza telematica (le relative istruzioni sono disponibili sul sito dell'agenzia delle Entrate), senza dare loro il tempo necessario per organizzarsi, di conseguenza se per le aziende medie e grandi o per le multinazionali potrebbe non rappresentare una novità, in quanto già dotate dell'utenza telematica, così non lo è per le piccole imprese che a fatica si erano negli anni convertiti alla presentazione dell'F24 tramite l'home banking, e che oggi devono nuovamente adeguarsi dal giorno alla notte a questa nuova procedura di pagamento.

Riepiloghiamo schematicamente le **modalità di presentazione del mod. F24 con compensazione** per tutti i titolari di partita iva, per qualsiasi somma oggetto di compensazione, sia che si tratti di Iva, sia che si tratti di imposte sui redditi:

F24	PRIVATI	TITOLARI DI PARTITA IVA
SALDO POSITIVO (con saldo finale maggiore di zero)	Canali telematici dell'Agenzia delle Entrate (Entratel/Fisconline), oppure i servizi di internet banking messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con l'Agenzia (banche, Poste italiane, agenti della riscossione, prestatori di servizi di pagamento).	Solo attraverso i canali telematici messi a disposizione dell'Agenzia delle Entrate (Entratel/Fisconline)
SALDO ZERO	Esclusivamente attraverso i canali telematici messi a disposizione dell'Agenzia delle Entrate (Entratel/Fisconline, F24 web o F24online), oppure attraverso l'intermediario abilitato che può trasmettere le deleghe in nome e per conto degli assistiti (F24 cumulativo o F24 addebito unico).	
SENZA COMPENSAZIONI	Anche in forma cartacea	Obbligo di presentazione con modalità telematiche Entratel o Fisconline remote/home banking

Infine ricordiamo che sempre l'[art. 3 del D.l. 50/2017](#) ha abbassato da 15mila a 5mila Euro la soglia oltre la quale è necessario apporre il visto di conformità nelle dichiarazioni, per poter effettuare la compensazione.

La modifica è stata attuata sia a livello:

- dell'Iva (modificando l'art. 10 comma 7 del D.l. 78/2009);
- delle imposte sui redditi, addizionali, ritenute alla fonte, imposte sostitutive delle imposte sul reddito, e Irap (modificando l'art. 1 comma 574 della L. 147/2013).

Non occorre invece apporre il visto nel caso di richieste di compensazioni IVA trimestrali (modello TR). Rispetto alla disciplina previgente, quindi, a livello di Iva scompare la soglia "intermedia", da 5mila a 15mila Euro, entro la quale - ai fini della compensazione - era necessario attendere il giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione IVA.

Pertanto si avrà:

- compensazione libera entro 5.000 Euro;
- compensazione con preventiva presentazione della dichiarazione IVA munita di visto, per importi superiori a 5.000 Euro.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti

firma
dott. Giuseppe Barletta